1868

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 162

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Martedì 16 Giugno

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 4395 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e l'Impero del Giappone, firmato a Yeddo il 25 agosto 1866.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 24 maggio 1868.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un trattato di amicizia, di commercio e di navigazione essendo stato conchiuso tra l'Italia ed il Giappone, e dai respettivi plenipotenziari sottoscritto a Yeddo addì venticinque agosto dell'anno mille ottocento sessantasei;

Trattato del tenore seguente:

Trattato d'amicizia e di commercio fra il Regno d'Italia e l'Impero del Giappone.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Taicoun del Giappone, animati egualmente dal sincero desiderio di stringere rapporti d'amicizia fra i due Stati, hanno deliberato di conchiudere un trattato di reciproca utilità, ed a tale effetto hanno nominati loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Vittorio Arminjon, capitano di fregata di 1° classe nella R. marina, uffiziale dell'Ordine equestre dei Ss. Maurizio e Lazzaro, cavaliere dell'Ordine Imperiale francese della Legion di onore, ecc;

Sua Maestà il Taicoun del Giappone,

Chibata Kiougano Kami, Asaïna Kaino Kami e Okigomi Tchouzaiemon:

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, e trovati questi in buona e legale forma, hanno stipulato gli articoli seguenti:

Art. 1. Sarà pace perpetua ed amicizia costante tra Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Taicoun del Giappone, i loro eredi e successori, come pure fra i rispettivi loro sudditi, senza eccezione di luogo o di persona.

Art. 2. Sua Maestà il Re d'Italia avrà il diritto, ovunque lo voglia, di nominare un agente diplomatico, che risiederà nella città di Yeddo, e de' consoli o agenti consolari nelle città e porti del Giappone che saranno aperti al commercio italiano.

L'agente diplomatico ed il console generale d'Italia al Giappone avranno il diritto di viaggiare liberamente per ogni parte dell'Impero.

Sua Maestà il Taicoun del Giappone potrà accreditare un agente diplomatico presso la Corte di Sua Maestà il Re d'Italia, e nominare de' consoli o degli agenti consolari nelle città e porti d'Italia.

L'agente diplomatico ed il console generale del Giappone avranno il diritto di viaggiare liberamente per ogni parte dell'Italia.

Art. 3. Le città e porti di Kanagawa, Nagasaki ed Hakodade saranno aperti al commercio ed ai sudditi italiani dal giorno in cui il presente trattato avrà vigore.

Gli Italiani potranno risiedere permanentemente nelle dette città e porti; avranno il diritto di prendervi terreni in affitto, comprarvi delle case, e potranno fabbricarvi abitazioni e magazzini. Ma non vi potrà sorgere alcuna fortificazione o posto fortificato militare, sotto il pretesto di magazzino o di abitazione; ed affine di assicurarsi che questa clausola è fedelmente eseguita, le autorità giapponesi competenti avranno il diritto di visitare di tempo in tempo ogni costruzione che si eseguisca, si cangi o si ripari.

Il sito che gl'Italiani occuperanno, e sul quale potranno edificare le loro case, sarà determinato dal console italiano d'accordo con le autorità giapponesi competenti del luogo; e questo sarà pure quanto ai regolamenti del porto; e se il console e le autorità locali non potranno mettersi d'accordo sul soggetto, la questione sarà sottomessa all'agente diplomatico italiano ed al Governo giapponese.

Attorno ai luoghi di residenza degli Italiani non saranno nè costrutti, nè posti dalle autorità giapponesi, muri, sbarre o chiusure, nè ostacoli di sorta, che possano imbarazzare la libera entrata ed uscita dei detti luoghi.

Gl'Italiani potranno circolare liberamente nello spazio compreso da' limiti qui sotto indicati:

Da Kanagawa sino al fiume Logo (che sbocca nella baia di Yeddo fra Kawasaki e Sinagawa) ed in ogni altra direzione sino alla distanza di dieci *ris*;

Da Hakodade sino alla distanza di dieci *ris* in ogni direzione. Queste distanze saranno misurate a terra partendo dal Gojosio o casa comunale di ognuno dei porti summentovati.

Il *ri* equivale a 3910 metri.

A Nagasaki gl'Italiani potranno girare liberamente per tutto il dominio imperiale circostante.

Art. 4. Gli Italiani dimoranti al Giappone avranno il diritto di professare liberamente la loro religione. A tale effetto, sul terreno concesso a' loro stabilimenti, potranno essi erigere fabbricati per l'esercizio del loro culto, o per uso del medesimo.

Art. 5. Tutte le discrepanze che potrebbero insorgere fra gli Italiani residenti nel Giappone, circa le loro proprietà, e le loro persone, saranno sottomesse alla giurisdizione delle autorità italiane costituite nel paese.

Ogni italiano che avesse a lagnarsi di un giapponese dovrà rivolgersi al consolato d'Italia, ed esporvi il suo relamo. Il console esaminerà ciò che vi sarà di fondato e procurerà appianare la vertenza amichevolmente.

Del pari, ove un giapponese avesse a lagnarsi di un italiano, il console d'Italia lo ascolterà con interesse, e procurerà aggiustare la cosa per via amichevole.

Se venissero ad insorgere difficoltà le quali non potessero essere per tal modo appianate dal console, questi ricorrerà all'assistenza delle autorità giapponesi competenti, perchè d'accordo con esse possa prendere l'affare in serio esame e dargli equo scioglimento.

Se qualche giapponese venisse a non pagare quanto deve ad un italiano, od a celarsi fraudevolmente per non adempiere ai suoi impegni, le autorità giapponesi competenti faranno tutto quanto da esse dipende per trarlo in giudizio ed ottenere da lui il pagamento del suo debito e dei danni fatti subire al suddito italiano. E se qualche italiano si celasse fraudevolmente per non pagare i suoi debiti o per non adempiere ai suoi impegni verso un giapponese, le autorità italiane faranno del pari tutto quanto da esse dipende per condurre il delinquente in giudizio ed obbligarlo a pagare quanto deve.

Nè le autorità italiane, nè le giapponesi, saranno responsabili del pagamento de' debiti contratti dai loro nazionali rispettivi.

Art. 6. Ogni giapponese che si rendesse colpevole di un atto criminale verso un italiano, sarà arrestato dalle autorità giapponesi competenti e punito in conformità delle leggi del Giappone.

Ogni italiano che si rendesse colpevole di un crimine verso i Giapponesi, o verso i sudditi o cittadini di ogni altra nazione, sarà tradotto davanti al console d'Italia, o davanti altro potere giudiziario italiano competente, e sarà punito in conformità delle leggi del Regno d'Italia.

La giustizia sarà da ambe le parti amministrata equamente ed imparzialmente.

Art. 7. Tutti i reclami per multe o confische incorse per infrazioni al presente trattato, od ai regolamenti commerciali che gli sono annessi, saranno sottoposti alla decisione delle autorità consolari italiane. Le multe o confische da queste imposte apparterranno al Governo giapponese.

Art. 8. In tutti i porti del Giappone aperti al commercio, gli Italiani avranno il diritto d'importare da' loro proprii paesi o da' porti stranieri, e di vendere, come pure di comperare e di esportare verso i loro proprii porti o quelli di altri paesi, ogni sorta di mercanzie che non siano di contrabbando. Essi non pagheranno che i diritti stipulati nella tariffa annessa al presente trattato, senza sopportare altro carico.

Gli Italiani potranno liberamente comperare dai Giapponesi e vendere ad essi ogni sorta di articoli, senza intervento d'alcun impiegato giapponese, sia nella vendita e nelle compre, sia nei pagamenti de eseguirsi o da riceversi.

Ogni giapponese, senza distinzione, potrà comperare dagli Italiani mercanzie di qualunque sorta, conservarle, adoperarle e rivenderle.

Art. 9. Il Governo giapponese non farà ostacolo alcuno a ciò che gli Italiani residenti al Giappone possano prendere dei giapponesi al loro servizio, ed impiegarli ad ogni occupazione che non sia vietata dalle leggi.

Art. 10. I regolamenti commerciali e la convenzione addizionale annessi al presente trattato saranno considerati come facienti parti integranti del medesimo, e saranno per conseguenza egualmente obbligatorii per le due potenze contraenti.

L'agente diplomatico d'Italia al Giappone, di concerto cogli ufficiali che potranno essere nominati a tale effetto dal Governo giapponese, avrà facoltà di stabilire, in tutti i porti aperti al commercio, i regolamenti che saranno necessari per mettere in esecuzione quanto è stipulato nei regolamenti commerciali qui annessi.

Art. 11. Le autorità giapponesi adotteranno in ogni porto quelle misure che ad esse sembreranno più opportune per prevenire la frode ed il contrabbando.

Art. 12. Qualunque bastimento italiano che arrivi dinanzi ad un porto aperto del Giappone, sarà libero di prendere un pilota per entrare nel porto; e del pari quando avrà soddisfatto a tutti i carichi ed a tutti i diritti legalmente impostigli, e sarà pronto alla partenza, sarà libero di prendere un pilota per uscire dal porto.

Art. 13. Gli Italiani che avranno importato delle mercanzie in uno dei porti aperti del Giappone, e che avranno pagato i diritti fissati, potranno ottenere dai capi della dogana giapponese un certificato costatante i fatti pagamenti, ed avranno facoltà allora di riesportare le dette mercanzie e di sbarcarle in uno degli altri porti aperti del Giappone, senza pagare diritti addizionali di sorta alcuna.

Art. 14. Tutte le mercanzie importate da italiani in uno dei porti aperti del Giappone, e che avranno pagato i diritti fissati nel presente trattato, potranno essere trasportate dai Giapponesi in ogni parte dell'Impero, senza aver da pagare tasse o diritti di transito o d'altra qualsiasi natura.

Art. 15. Ogni sorta di moneta estera avrà corso al Giappone, e passerà pel valore del suo peso, paragonato a quello della moneta giapponese analoga.

Gli Italiani ed i Giapponesi potranno liberamente fare uso di moneta estera o giapponese nei pagamenti che avranno a fare reciprocamente.

Le monete di ogni specie, fatta eccezione di quella giapponese di rame, potranno essere esportate dal Giappone, del pari che l'oro e l'argento esteri non monetati.

Art. 16. Ove i capi della dogana giapponese non siano soddisfatti della valutazione data dai negozianti a qualcuna delle loro merci, i detti ufficiali potranno stimarne il prezzo, ed offrire di comperarle al valore così fissato. Se il proprietario rifiuta l'offerta che gli viene fatta, dovrà pagare agli ufficiali della dogana i diritti proporzionali alla detta stima. Se al contrario l'offerta fosse accettata, il prezzo proposto sarebbe immediatamente pagato al negoziante senza sconto o ribasso alcuno.

Art. 17. Se un bastimento italiano avesse a naufragare, o ad essere gettato sulla costa dell'Impero del Giappone, o se fosse nella necessità di cercare un rifugio in qualche porto del territorio imperiale, le autorità giapponesi competenti, avuta cognizione del fatto, daranno immediatamente a quel bastimento tutta la possibile assistenza. Le persone del bordo saranno trattate con benevolenza, e qualora fosse necessario, si darebbero loro i mezzi per recarsi al più vicino Consolato italiano.

Art. 18. Tutte le forniture per uso dei bastimenti da guerra italiani potranno essere sbarcate a Kanagawa, a Hakodade, a Nagasaki, e messe in magazzino a terra, sotto la custodia di impiegati italiani, senza pagamento di alcuna tassa. Ma se qualcuna di dette forniture fosse venduta a dei giapponesi o a degli esteri, l'acquirente pagherà alle autorità giapponesi l'ammontare dei diritti che sarebbero ad essa fornitura applicabili.

Art. 19. È espressamente stipulato che il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia ed i suoi sudditi godranno liberamente, dal giorno in cui il presente trattato sarà messo in vigore, di tutti i diritti, immunità, privilegi e vantaggi che sono stati accordati e che saranno accordati in avvenire da Sua Maestà il Taicoun del Giappone al Governo ed ai sudditi di ogni altra nazione.

Art. 20. È convenuto che le due potenze contraenti potranno dal 1° luglio 1872 proporre la revisione del presente trattato, per introdurvi quelle mutazioni o quei miglioramenti che l'esperienza avrebbe dimostrati necessari. Ma una simile proposta dovrebbe essere annunziata almeno un anno prima.

Art. 21. Tutte le comunicazioni uffiziali dell'agente diplomatico o dei consoli, indirizzate alle autorità giapponesi, saranno stese in francese od in italiano. Tuttavia, per facilitare la pronta risoluzione degli affari, queste comunicazioni saranno accompagnate da una traduzione in lingua olandese o giapponese, durante i primi cinque anni dopo la data in cui il presente trattato entrerà in vigore.

Art. 22. Il presente trattato è fatto in sette copie, di cui due sono scritte in giapponese, tre in francese e le altre due in italiano. Le tre versioni hanno le stesso significato e lo stesso valore, ma la versione francese sarà considerata come il testo originale del trattato; dimodochè ove al testo italiano ed al testo giapponese sia data una diversa interpretazione, il testo francese darà la norma.

Art. 23. Il presente trattato sarà ratificato da Sua Maestà il Re d'Italia e da Sua Maestà il Taicoun del Giappone; e le ratifiche, debitamente firmate e munite di sigillo, saranno scambiate a Yeddo non appena si possa.

Questo trattato entrerà in vigore dal primo gennaio mille ottocento sessantasette.

In fede del che i plenipotenziari rispettivi l'hanno firmato, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Yeddo l'anno di grazia mille ottocento sessantasei, corrispondente al sedicesimo giorno, settimo mese del secondo anno di Ké ô (detto del Tigre).

(L. S.) V. ARMINJON. (L. S.) CHIBATA KIOUGANO KAMI.
(L. S.) ASAÏNA KAINO KAMI.
(L. S.) OKIGOMI TCHOUZAIEMON.

CONVENZIONE ADDIZIONALE.

Art. 1. Le parti contraenti dichiarano, a nome dei rispettivi loro Governi, di accettare e formalmente accettano come obbligatoria la tariffa annessa alla presente convenzione.

Art. 2. Questa tariffa rimane soggetta ad una revisione alla data del 1° luglio 1872. Tuttavia, due anni dopo la firma della presente convenzione, ciascuna delle parti contraenti, dandone avviso sei mesi innanzi, avrà la facoltà di reclamare la modificazione dei diritti sul thè e sulla seta, prendendo per base il 5 per 100 del valore medio di questi articoli durante i precedenti tre anni.

Sulla domanda d'una delle parti contraenti il dirito *ad valorem*, ammesso ora per i legnami da costruzione, potrà essere convertito in un diritto fisso, sei mesi dopo la firma della presente convenzione.

Art. 3. Le licenze d'imbarco e di sbarco saranno esigibili, come in passato, ma saranno rilasciate gratuitamente.

Art. 4. Nel porto di Kanagawa (Yokohama) e nei porti di Nagasaki e di Hakodade, il Governo giapponese dovrà mettere a disposizione del commercio alcuni magazzini onde ricoverare, con esenzione di tasse, le mercanzie d'importazione, sulla domanda che gli sarebbe presentata dall'importatore. La custodia delle dette mercanzie spetta al Governo giapponese per la durata della loro stazione nei magazzini, i quali d'altronde saranno costrutti e disposti in maniera da poter essere assicurati dalle compagnie di assicurazione contro gli incendi.

Quando gli importatori od i proprietari delle merci poste negli empori vorranno ritirarle, dovranno pagare le tasse fissate nella tariffa, ma loro sarà facoltativo di riesportare le loro merci senza pagare alcun diritto.

Rimane inteso che in ambi i casi il Governo giapponese preleverà all'uscita di dette merci un diritto di sosta, che sarà fissato di comune accordo dalle parti contraenti, al pari dei regolamenti che reggeranno queste diverse operazioni.

Art. 5. Tutti i prodotti giapponesi potranno essere portati da ogni parte del Giappone ai porti aperti al commercio, senza essere sottoposti ad alcuna tassa o diritto di transito, fuori i diritti di pedaggio ordinario, che sono egualmente prelevati da tutti i trafficanti per il mantenimento delle strade e delle vie di navigazione.

Art. 6. In seguito ai trattati conchiusi dalle potenze estere col Giappone, relativi alla circolazione delle monete, i quali stipulano che ogni moneta estera avrà corso al Giappone, e passerà pel valore del suo peso, paragonato a quello della moneta giapponese analoga, la dogana giapponese riceve in pagamento dei diritti i dollari pel loro peso in *bons* (comunemente detti *itchibons*), vale a dire in ragione di trecento undici *bons* per cento dollari.

Tuttavia il Governo giapponese, desiderando modificare questo uso, ed astenersi da ogni ingerenza nel cambio di monete estere contro quelle del paese, ha di già preso le opportune misure affine di dare alla fabbricazione attuale delle monete giapponesi lo sviluppo che permette di produrre la quantità necessaria a tutti i bisogni del commercio estero ed indigeno.

Il Governo giapponese s'impegna così a ricevere negli uffizi a tale uopo creati tutte le monete e le verghe d'oro e d'argento che gli Italiani e gli indigeni vorranno cambiare contro monete del paese rappresentanti lo stesso valore intrinseco, col carico ad essi di sottostare ad una semplice tassa di monetazione.

Questa tassa di monetazione sarà ulteriormente fissata di comune accordo fra le parti contraenti. Tuttavia, non potendosi questa misura attuare prima che le altre potenze, che hanno conchiuso trattati col Giappone, non abbiano acconsentito a modificare gli articoli di questi trattati che sono relativi al cambio della moneta, il Governo giapponese sottoporrà immediatamente l'adozione di queste modificazioni alle potenze stipulatrici di questi trattati; e, se verranno acconsentite, sarà pronto dal 1° gennaio 1868 a porre in esecuzione la misura qui sopra indicata.

Art. 7. Nello scopo di porre un termine a molti abusi ed inconvenienti che si sono manifestati ne' porti aperti, circa il disbrigarsi degli affari nella dogana, l'imbarco e sbarco delle merci, la mercede pei battelli, pei facchini, pei domestici ecc., le parti contraenti convennero in ciò che i governatori dei porti aperti abbiano ad intendersi immediatamente coi consoli delle potenze firmatrici dei trattati, a fine di stabilire di comune accordo i regolamenti necessari per mettere un termine a questi abusi ed inconvenienti, e per dare tutte le facilità e tutta la possibile sicurezza alle operazioni commerciali ed alle transazioni particolari. È espressamente stipulato col presente articolo che s'abbiano da costruire delle tettoie su di uno o più punti della riva del mare nei porti aperti, onde mettere le mercanzie al riparo delle intemperie all'atto dell'imbarco o dello sbarco.

Art. 8. Ogni suddito giapponese potrà comperare nei porti aperti del Giappone od all'estero ogni specie di bastimento a vela od a vapore applicabili al trasporto dei viaggiatori o mercanzie, eccettuate le navi da guerra, il cui acquisto non può esser fatto senza l'autorizzazione del Governo giapponese.

I bastimenti acquistati dai sudditi giapponesi saranno registrati come bastimenti giapponesi, mediante il pagamento d'un diritto fisso di tre *bons* per tonnellata per le navi a vapore, e di un *bons* per le navi a vela.

La portata di ogni bastimento sarà attestata sui registri di bordo che dovranno essere presentati, sulla domanda delle autorità giapponesi, dal console della parte interessata, il quale ne certificherà l'autenticità.

Art. 9. I negozianti e commercianti giapponesi di ogni classe sono liberi di commerciare direttamente coi negozianti stranieri, senza intervento d'alcun ufficiale del Governo, non solo nei porti aperti del Giappone, ma in tutti i paesi esteri, ove sono autorizzati di portarsi, osservando i regolamenti di cui all'art. 10 della presente Convenzione.

Nei loro rapporti commerciali cogli stranieri i Giapponesi non saranno sottoposti a tasse più elevate di quelle che sono imposte ai negozianti indigeni nelle loro transazioni abituali. Il Governo giapponese dichiara inoltre che tutti i Daimios e le persone da essi impiegate sono libere, sottoponendosi alle medesime condizioni, di recarsi in tutti i paesi esteri, come nei porti aperti del Giappone, ove potranno commerciare cogli stranieri nel modo che ad essi piacerà, senza intervento d'alcun uffiziale giapponese, con che si sottomettano ai vigenti regolamenti di polizia, ed al pagamento dei diritti stabiliti.

Art. 10. Ogni suddito giapponese potrà in tutti i porti aperti del Giappone, ed in tutti i porti delle potenze estere, imbarcare le sue merci a bordo di qualunque nave, appartenga questa a un suddito giapponese o ad un suddito delle potenze firmatrici dei trattati.

Potrà inoltre recarsi all'estero per studiare o farvi commercio, alla condizione di munirsi di un passaporto dalle autorità competenti, come è determinato dal proclama pubblicato a tale soggetto dal Governo giapponese in data 23 maggio 1866.

I sudditi giapponesi potranno accettare ogni impiego a bordo delle navi appartenenti alle nazioni che hanno stipulato un trattato col Giappone.

È pure concesso ai giapponesi impiegati presso stranieri di intraprendere quel viaggio che stimeranno conveniente, dopo avere ottenuto un passaporto dal Governo col mezzo del governatore del porto aperto.

Art. 11. Il Governo giapponese farà stabilire i fari, i fuochi, i gavitelli o altri segnali che saranno necessari per rendere sicuro l'approdo nei porti aperti del suo paese.

Fatto a Yeddo l'anno di grazia mille ottocento sessantasei, corrispondente al sedicesimo giorno, settimo mese del secondo anno di Kè ô (detto del Tigre).

(L. S.) V. ARMINJON. (L. S.) CHIBATA KIOUGANO KAMI.
(L. S.) ASAÏNA KAINO KAMI.
(L. S.) OKIGOMI TCHOUZAIEMON.

REGOLAMENTI COMMERCIALI.

Primo regolamento.

Entro le quarantotto ore dall'arrivo d'un bastimento italiano in uno dei porti giapponesi aperti al commercio (eccettuato le domeniche), il capitano od il padrone del detto bastimento consegnerà alla dogana giapponese il certificato del console d'Italia, comprovante essere presso di lui in deposito tutte le carte di bordo, gli scontrini di ricevute, ecc.; ed il capitano o padrone annuncierà allora l'entrata del suo bastimento in dogana, consegnando una dichiarazione scritta, indicante il nome del bastimento, e quello del porto d'onde viene, la sua portata, il nome del capitano o padrone, i nomi de' passeggieri, quando ne abbiano, ed il numero delle persone componenti l'equipaggio. Questa dichiarazione sarà certificata come vera dal capitano o padrone, e da lui segnata. Egli depositerà nel tempo stesso un manifesto del suo carico, indicante il numero e la marca de' colli che lo compongono, il loro contenuto, quale è specificato negli scontrini di ricevuta, con il nome della persona o delle persone alle quali questi colli sono indirizzati. Sarà aggiunta al manifesto una nota delle provvigioni del bordo. Il capitano od il padrone certificherà che tale manifesto contiene la descrizione esatta di tutto il carico e delle provvigioni del bastimento, e vi apporrà la propria firma.

Quando sia riconosciuto un errore incorso nel manifesto, questo potrà essere corretto nelle ventiquattro ore (eccettuato le domeniche), senza che ciò possa dar luogo al pagamento di alcuna multa; ma se, trascorso questo tempo, fosse fatta un'alterazione od una tarda dichiarazione nel manifesto, al delinquente sarà imposta una multa di quindici piastre.

Tutte le merci non dichiarate nel manifesto pagheranno, al momento del loro sbarco, il doppio delle tasse.

Ogni capitano o padrone che trascurasse nel prescritto termine di tempo di dichiarare l'entrata del suo bastimento in dogana giapponese, pagherrà una multa di sessanta piastre per ogni giorno di ritardo nella dichiarazione che ha dovere di fare.

Secondo regolamento.

Il Governo giapponese avrà il diritto di porre impiegati della dogana a bordo d'ogni bastimento entrato in porto (le navi da guerra eccettuate). Questi impiegati saranno trattati con riguardo, e verranno loro accordate tutte le possibili facilitazioni.

Nessuna merce sarà sbarcata innanzi il levare del sole e dopo il suo tramonto, senza un permesso speciale delle autorità doganali; e la stiva ed i boccaporti che conducono al luogo ove il carico è rinchiuso, nell'intervallo fra il tramonto ed il sorgere del sole rimarranno sotto la custodia degli impiegati giapponesi, mediante sigilli, serrature o chiusure d'altra specie; e se alcuno senza previo permesso aprisse uno di detti boccaporti, o rompesse i sigilli o le serrature apposte dagli impiegati della dogana giapponese, sarà passibile d'una multa di sessanta piastre per ogni infrazione.

Tutte le mercanzie che saranno sbarcate da un bastimento, senza essere state dichiarate legalmente alla dogana giapponese, siccome fu detto più sopra, saranno confiscate a beneficio della dogana. I colli delle mercanzie disposti con l'intenzione di frodare l'erario giapponese col nascondere articoli di valore non dichiarati nel manifesto, saranno confiscati.

Ogni bastimento italiano il quale faccia del contrabbando, o tenti introdurre merci ne' porti del Giappone che rimangono chiusi, avrà le sue merci confiscate a beneficio del Governo giapponese, ed il bastimento stesso verrà aggravato di una multa di mille piastre per ogni contravvenzione.

I bastimenti che avessero bisogno di qualche riparazione, potranno per tale effetto sbarcare il loro carico senza pagamento d'alcuna tassa. Le mercanzie in tal caso sbarcate, saranno poste sotto la custodia delle autorità giapponesi, contro pagamento di tutte le spese di magazzinag-

gio, lavori e sorveglianza; ma se una parte di questo carico fosse venduta, si pagheranno per questa parte le debite tasse.

I carichi potranno essere trasportati sopra un altro bastimento ancorato nel medesimo porto senza pagamento d'alcun diritto, ma ogni trasbordo dovrà esser fatto sotto la vigilanza di impiegati giapponesi, dopo che le autorità della dogana avranno avuto la prova della buona fede della transazione, e dopo che queste autorità avranno dato il permesso di eseguire il trasbrodo.

L'importazione dell'oppio essendo vietata, ogni bastimento italiano che arrivi al Giappone per fare commercio, e che avesse a bordo più di tre *catties* d'oppio, potrà sottostare per parte delle autorità giapponesi alla confisca ed alla distruzione della quantità eccedente; ed ogni individuo che faccia o tenti il contrabbando dell'oppio, sarà passibile d'una multa di quindici piastre per ogni catty d'oppio colto in contrabbando.

Terzo regolamento.

Il proprietario della mercanzia o chi la riceve in consegna, volendola sbarcare, ne farà la dichiarazione alla dogana giapponese. Questa dichiarazione sarà scritta e conterrà il nome della persona che farà l'introduzione, e quello del bastimento ove la mercanzia si trova, come pure il numero e la marca dei colli. Il contenuto ed il valore di ogni collo saranno constatati separatamente sullo stesso foglio, ed alla fine della dichiarazione si sommerà il valore di tutte le mercanzie che si vogliono così introdurre in dogana. Il proprietario della merce, o chi la riceve, attesterà per iscritto sopra ogni dichiarazione essere nella medesima esposto il valore attuale della merce, e che nulla è stato dissimulato nell'intento di nuocere alla dogana giapponese. Il proprietario della merce, o chi la ritira, apporrà la sua firma a questo certificato.

La fattura o le fatture delle merci per tal modo introdotte saranno presentate alle autorità della dogana, e rimarranno nelle loro mani infino a che queste autorità abbiano esaminate le merci mentovate nella dichiarazione. Gli impiegati giapponesi potranno verificare uno o più dei colli dichiarati, e per tale effetto potranno, ove lo vogliano, farli trasportare alla dogana; ma questa visita non dovrà cagionare all'introduttore alcuna spesa, nè recar pregiudizio alle merci; e dopo il loro esame i giapponesi ricollocheranno queste ne' colli, nello stato in cui primitivamente si trovavano, per quanto ciò sia possibile. Questa visita dovrà esser fatta senza perdita di tempo.

Se qualche proprietario od introduttore di mercanzie si accorgesse che esse hanno subita avaria durante il viaggio di importazione, prima che a lui ne fosse fatta la consegna, potrà notificare alle autorità della dogana le avarie occorse, e le merci avariate saranno stimate da due o più persone competenti e disinteressate, le quali, dopo maturo esame, rilascieranno un certificato constatante l'ammontare ad un tanto per cento delle avarie subite da ciascun collo separatamente, indicandoli colle loro marche e numeri. Questo certificato sarà sottoscritto dai periti in presenza degli impiegati della dogana, e l'introduttore lo unirà al suo manifesto, facendovi le convenienti riduzioni. Ma questo fatto non impedirà agli impiegati della dogana di appropriarsi le dette merci, secondo le forme indicate all'art. 16 del trattato, al quale questi regolamenti sono annessi.

Pagati i diritti, il proprietario riceverà l'autorizzazione di riprendere le sue merci, sia che queste si trovino alla dogana, sia che non abbiano lasciato il bordo.

Tutte le mercanzie da esportarsi passeranno per la dogana giapponese innanzi di venir trasferite a bordo. La dichiarazione sarà fatta in iscritto, e conterrà il nome del bastimento sul quale esse devono essere esportate, col numero dei colli, la loro marca e natura, e l'attestazione del valore del loro contenuto.

La persona che esporterà queste merci certificherà per iscritto che la sua dichiarazione è una fedele distinta di tutte le mercanzie di cui fa menzione, e vi apporrà la sua firma.

Tutte le mercanzie che fossero imbarcate a bordo d'un bastimento per essere esportate innanzi essere passate per la dogana, come pure i colli che contenessero articoli colpiti di proibizione, cadranno nelle mani del Governo giapponese. Non sarà necessario far passare per la dogana le provvigioni per uso dei bastimenti italiani, dei loro equipaggi e dei loro passeggieri, nè gli effetti di vestiario di questi.

Le mercanzie che le autorità consolari italiane avessero dichiarate confiscabili, saranno rimesse immediatamente alle autorità giapponesi, e le multe inflitte dalle autorità consolari italiane saranno riscosse da esse al più presto e pagate alle autorità giapponesi.

Quarto regolamento.

I bastimenti italiani che vorranno essere licenziati dalla dogana, l'avvertiranno ventiquattro ore innanzi, ed allo spirare di questo termine avranno il diritto di ricevere le loro licenze; ma se queste fossero ricusate dalla dogana, gli impiegati di questa amministrazione dovranno immediatamente informarne il capitano del bastimento od il ricevitore della merce, facendogli conoscere le ragioni di questo rifiuto. La stessa dichiarazione sarà fatta al console.

Le navi da guerra italiane potranno liberamente entrare nei porti ed uscirne, senza presentare manifesto. Gli impiegati della dogana e della polizia non avranno diritto di visitarle. Quanto alle navi italiane che portassero valigie postali, esse dovranno entrare in dogana, ed essere licenziate nello stesso giorno, e non avranno a presentare manifesto se non pei passeggieri e per le merci che avessero da sbarcare. Ma questi bastimenti dovranno sempre ricevere la loro spedizione.

I bastimenti pericolanti o approdanti in ricerca di provvigioni, non saranno obbligati a porgere alcun manifesto del loro carico; però ove più tardi volessero commerciare, dovranno presentarne uno, osservando le formalità prescritte dal primo regolamento.

La parola *bastimento*, qualunque sia il posto che tiene in questo trattato e nei suoi annessi, significherà sempre nave a vela o a vapore di qualsiasi dimensione o specie.

Quinto regolamento.

Ogni individuo che segnasse una dichiarazione falsa od un falso certificato nel proposito di defraudare l'erario giapponese, pagherà una multa di cento venticinque piastre per ogni infrazione che avesse commessa.

Sesto regolamento.

I bastimenti italiani non sottostaranno ad alcun diritto di tonnellaggio nei porti del Giappone, ma pagheranno le seguenti tasse alla dogana giapponese:

Per l'entrata d'un bastimento . Piastre 15
Per il licenziamento d'un bastimento . . . . » 7
Per ogni bullettino di sanità . » 1 1/2
Per ogni altro documento . . . » 1 1/2

Fatto a Yeddo l'anno di grazia mille ottocento sessantasei, corrispondente al sedicesimo giorno, settimo mese del secondo anno di Kè-ô (detto del Tigre).

(L. S.) V. Arminjon. (L. S.) Chibata Kiougano Kami.
(L. S.) Asaïna Kaino Kami.
(L. S.) Okigomi Tchouzaiemon.

TARIFFA PER L'IMPORTAZIONE

Numero d'ordine		Quantitativo	Diritto Bons Cents
	1ª Classe — *Diritti specifici.*		
1	Allume	100 cattie	0. 15
2	Avorio (denti di elefante d'ogni qualità)	»	15. »
3	Benzoino	»	2. 40
4	Bottoni di ottone	ogni grossa	0. 22
5	Cacciù	100 cattie	0. 75
6	Candele	»	2. 25
7	Canne d'India (rattans)	»	0. 45
8	Chinina	cattie	1. 50
9	Cinabro	100 cattie	9. »
10	Cocciniglia	»	21. »
11	Colla	»	0. 60
12	Cordami	»	1. 25
13	Corna di rinoceronte	»	3. 50
14	Corna di bufalo o di cervo	»	1. 05
15	Corteccia di manglio	»	0. 15
16	Cotone greggio	»	1. 25
17	Cotone filato, bianco o tinto	»	5. »
18	Cuoi	»	2. »
19	Denti di cavallo marino	»	7. 50
20	Denti di licorno di mare (narval)	cattie	1. »
21	Filo di cotone bianco o tinto in matasse od in rocchetto	100 cattie	7. 50
22	Gambier	»	0. 45
23	Garofano o teste di garofano	»	1. »
24	Gesso	»	0. 08
25	Gomma gotta	»	3. 75
26	Indaco liquido	»	0. 75
27	Indaco in pezzi	»	3. 75
28	Lacca in pezzi	»	1. 75
29	Lana filata color naturale e tinta	»	10. »
30	Legno di sandalo	»	1. 25
31	Legno di sapan	»	0. 40
	Metalli.		
32	Acciaio	100 cattie	0. 60
33	Ferro lavorato, in verghe, sbarre, chiodi	»	0. 30
34	Ferro fucinato in pane	»	0. 15
35	Ferraccio	»	0. 06
36	Filo di ferro	»	0. 80
37	Latta	in cassa non ecced. il peso di 54 kilogr.	0. 70
38	Mercurio	100 cattie	6. »
39	Ottone e muntz-metal, per fodera di carena, e chiodi	»	2. 50
40	Piombo in fogli	»	1. »
41	Piombo in pane	»	0. 80
42	Rame, bronzo in foglie, lastre, sbarre e chiodi	»	3. 50
43	Stagno	»	3. »
44	Zinco e spelter (lega di stagno)	»	0. 60
	Diversi.		
45	Noce di Betel	»	0. 45
46	Pelli di bufalo e di vacca	»	1. 20
47	Pelli di squalo	100 pezzi	7. 50
48	Pepe nero e bianco	100 cattie	1. »
49	Pesce salato	»	0. 75
50	Pietra focaia	»	0. 12
51	Pittura d'ogni genere, rossa, bianca, gialla, ecc.: colori di piombo (minio, biacca, massicot) olio per pittura	»	1. 50
52	Piume d'alcione o pavone, ecc.	100 pezzi	1. 50
53	Putchuk (radice il cui odore s'approssima a quello del rabarbaro).		
54	Rabarbaro	»	1. »
55	Sapone comune	»	0. 50
56	Sangue di drago, mirra o libano	»	1. 80
57	Sigari	cattie	0. 25
58	Stuoie per pavimenti	m. 36. 5 lung.	0. 50
59	Tabacco da naso	cattie	0. 30
60	Tabacco da fumare	100 cattie	1. 80
61	Tela cerata per pavimenti	per m. 9. 14 (10 yards)	0. 30
62	Tela cerata o cuoi cerati per mobilie	»	0. 15
63	Tela per vele, di canape o cotone	»	0. 25
	Tessuti di cotone e di lino.		
64	Fazzoletti	per dozzina	0. 05
65	Fustagno, come damasco di cotone, stoffe vellutate, raso vellutato di cotone, non eccedente m. 1 01 di larghezza	per m. 9. 14 (10 yards)	0. 20
66	Guingamp non eccedente m 0 78 di larghezza	»	0. 06
	Guingamp non eccedente m. 1 09 di larghezza	»	0. 09
67	Giubboncini e mutande	dozzina	0. 30
68	Shirting grigio, bianco, moschettato, coutil, coutil satinato, broccatelli bianchi, teloths, batista, mussoline, giaconette, bambagine, coperte per letti cotonate, e infine tutte le stoffe del genere sopra descritto, tinte o stampate, e indiane per mobili:		
	a) Non eccedente m. 0 86	per m. 9. 14 di lungh.	0. 07 1/2
	b) Non eccedente m. 1 01	»	0. 08 3/4
	c) Non eccedente m. 1 17	»	0. 10
	d) Eccedente m. 1 17	»	0. 11 1/4
69	Taffachelass non eccedente m. 0 78 di larghezza	»	0. 17 1/2
	Taffachelass eccedente m. 0 78	»	0 25
70	Tela di lino d'ogni qualità	»	0. 20
71	Tovaglie e biancheria per tavola	ogni pezzo	0. 06
	Tessuti di lana.		
72	Camlets inglesi	per m. 9. 14 di lungh.	0. 40
73	Camlets olandesi	»	0. 75
74	Casimiro, saia, flanella, long-ells	»	0. 45
75	Coperte per letti e per cavalli	100 cattie	0. 50
76	Coperte per viaggio e scialli scozzesi	cadauno	0. 50
77	Giubboncini e mutande di lana	la dozzina	1. »
78	Giubboncini e mutande di lana e cotone	»	0. 60
79	Lastings, crape-lastings, worsted-crape, mérinos, ed altre stoffe non designate al n° 80:		
	a) Non eccedenti m 0 86 di larghezza	per m. 9. 14 di lungh.	0. 30
	b) Eccedenti m. 0 86	»	0 45
80	Panno doppia larghezza, media e piccola larghezza, non eccedente m. 0 86 di larghezza	»	0. 60
	a) Non eccedente m. 1 40	»	1. »
	b) Eccedente m. 1 40	»	1. 25
81	Spanish stripes	»	0 75
82	Stamina per bandiere, ecc.	»	0. 15
83	Stoffe miste di lana e cotone, imitazione camlets, e di lastings, orléans (unito e a disegno), stoffe lustre (unite ed a disegno), alpakas, caratheas, damaschi, panni d'Italia, taffachelass, russel-cords, cassandras, articoli di moda, camlets-cords, ed ogni altra stoffa mista di lana e cotone:		
	a) Non eccedente m. 0 86	»	0. 30
	b) Eccedente m. 0 86	»	0. 45
84	Tappeti per tavola di lana stampati	cadauno	0. 75
85	Corna e unghie di piedi	100 cattie	0. 30
86	Vetri per finestre	per mq. 9. 14 ossia 10 pq.	0. 35
87	Zucchero bianco	100 cattie	0. 75
88	Zucchero naturale e nero	»	0. 40
89	Zucchero in pani raffinato	»	1. 01

2ª Classe. — *Merci esenti da diritto.*

1. Abiti per uso de' forestieri, non compresi negli articoli descritti nella presente tariffa.
2. Ancore e catene per ancore.
3. Animali da macello, da soma e da tiro.
4. Bagagli da viaggio.
5. Carbone fossile.
6. Carni salate in barili.
7. Catrame e pece.
8. Cereali, cioè avena, grano, fagiuoli, orzo, grano turco, miglio, paddy, piselli, riso, segale.
9. Farina estratta dai cereali sopra specificati.
10. Libri stampati.
11. Nitro.
12. Oro e argento coniato e non coniato.
13. Padelle per seccare il thè e ceste.
14. Panelli (ottenuti dall'estrazione dell'olio).
15. Piombo per casse da thè.
16. Saldatura.
17. Sale comune.
18. Stuoie per imballare.

3ª Classe. — *Merci proibite.*

1. Oppio.

4ª Classe. — *Merci sottoposte ad un diritto* ad valorem *del* 5 *per* 100.

1. *Argent plaqué.*
2. Armi e munizioni da guerra.
3. Articoli di Parigi.
4. Articoli di oreficeria e gioielli.
5. Coltelli ed istrumenti analoghi.
6. Coralli.
7. Dipinti ed incisioni.
8. Droghe e medicamenti, come ginseng, ecc.
9. Galloni e filo d'oro e d'argento.
10. Gomme e spezie non designate nella tariffa.
11. Lampade.
12. Legname da costruzione.
13. Macchine ed oggetti lavorati di ferro o di acciaio.
14. Mobilia d'ogni specie, nuova ed usata.
15. Oggetti di vetro o cistallo.
16. Orologi, pendoli, scatole da musica.
17. Scarpe e stivali.
18. Pelli e pelliccie.
19. Porcellane e maioliche.
20. Profumi, essenze e sapone per toeletta.
21. Specchi.
22. Telescopi ed istrumenti scientifici.
23. Tessuti di seta d'ogni specie, vellutati, broccati, damaschi di seta e cotone, e di seta e lana, ecc.
24. Tinture.
25. Vini, bevande fermentate, liquori, spiriti, provviste da bocca d'ogni genere.

Qualsiasi merce non inclusa nella precedente enumerazione.

Nota. — In conformità all'articolo 8 della Convenzione, si percepisce un diritto sulla vendita delle navi estere. Questo diritto è di tre *bons* ogni tonnellata per i bastimenti a vapore, e di un *bon* ogni tonnellata per i bastimenti a vela.

TARIFFA PER L'ESPORTAZIONE

Numero d'ordine		Quantitativo	Diritto Bons Cents
	1ª Classe. — *Diritti specifici.*		
1	Alghe tagliate	100 cattie	0. 60
2	Alghe non tagliate	»	0. 30
3	Alette di pesce cane	»	1. 80
4	Awabi	»	3. »
5	Awabi (conchiglie)	»	0. 08
6	Canape	»	2. »
7	Canfora	»	1. 80
8	Carbon fossile	»	0. 04
9	Carta per iscrivere	»	3. »
10	Carta di qualità inferiore	»	1. »
11	Cassia	»	0. 30
12	Cassia (gemme)	»	2. 25
13	Cera vegetale	»	1. 50
14	Cera d'api	»	2. 50
15	Colla di pesce	»	2. 25
16	Corna di cervo (vecchie)	»	0. 90
17	Cortecce di peonia (Botampi)	»	3. 75
18	Cotone greggio	»	2. 25
19	Ferro del Giappone	»	0. 60
20	Funghi d'ogni qualità	»	5. »
21	Gamberini secchi o salati	»	1. 80
22	Guinang o ichio	»	0. 45
23	Irico (oloturie)	»	3. »
24	Kaïr (fibre di noci di cocco)	»	0. 45
25	Miele	»	1. 05
26	Noce di Galla	»	0. 90
27	Olio di pesce	»	0. 30
28	Olio di semi	»	1. 05
29	Patate	»	0. 15
30	Pesce, salmone, merluzzo salato o secco	»	0. 75
31	Pesce seppia	»	1. 05
32	Piombo	»	0. 90
33	Piselli, fave, fagiuoli, e legumi di ogni specie	»	0. 30
34	Radice detta della China (Buckrio)	»	0. 75
35	Saké, vini e spiriti giapponesi	»	0. 90
36	Semi di sesamo	»	0. 90
37	Semi di navone	»	0. 45
38	Semi di bachi da seta	il cartone	0. 07 1/2
	Sete.		
39	Cascami di seta e galettami	100 cattie	2. 25
40	Flosso, ossia fantasia e strazze di seta	»	20. »
41	Galette, ossia bozzoli per filare	»	12. »
42	Galette bucate, ossia sfarfallate	»	7. »
43	Seta greggia e lavorata	»	75. »
44	Seta di doppioni	»	20. »
45	Seta detta nosci	»	7. 50
46	Soya (salsa aromatica giapponese)	»	0. 45
47	Stracci	»	0. 12
48	Tabacco in foglie	»	0. 75
49	Tabacco tagliato e preparato	»	1. 50
50	Thè	»	3. 50
51	Thè (qualità conosciuta sotto il nome di Bantcha, la quale si esporta soltanto da Nagasaki)	»	0. 75
52	Vermicelli	»	0. 45
53	Zolfo	»	0. 30

2ª Classe. — *Merci esenti da diritto.*

1. Oro e argento coniati, oro, argento e rame non coniati di produzione giapponese, e da essere venduti dal solo Governo giapponese, in vendite pubbliche ed all'incanto.

3ª Classe. — *Merci proibite.*

1. Grano, orzo, paddy e riso.
2. Farine prodotte dai sovradesignati cereali.
3. Nitro.

4ª Classe. — *Merci sottoposte ad un diritto* ad valorem, *da valutarsi dietro i prezzi di piazza.*

1. Carbone di legno.
2. Corna di cervo.
3. Legname da costruzione.
4. Ginseng o droghe non designate.
5. Oggetti di bambù.
6. Stoffe di seta per vesti, tessuti e ricami di seta.
7. Stuoie e paglierìccie.

E qualsiasi altra merce non compresa nella suddetta specificazione.

Disposizioni speciali.

1ª Gli articoli che non sono descritti nello specchio per la importazione, e che si trovano enumerati in quello per l'esportazione, non pagheranno diritti a norma di questo ultimo specchio; ma saranno tassati *ad valorem*, ed il medesimo regolamento sarà applicabile a qualsiasi articolo di esportazione non specificato sotto questo titolo, ma indicato nelle importazioni.

2ª Gli esteri residenti al Giappone, gli equipaggi e passeggieri dei bastimenti esteri potranno provvedersi di tale quantità di grano o farina di esportazione che fosse necessaria per i loro bisogni personali; ma il permesso d'imbarco dovrà chiedersi alla dogana, affinchè il grano o la farina sopra indicati possano essere caricati a bordo di una nave estera.

3ª Il catty indicato nella presente tariffa equivale a chilogrammi 0,60453.

Il piede inglese . . . . vale metri 0 3048
Il yard . . . . » 0 9144
Il kancshake giapponese . . » 0 2987

Il *bon* o *itchibon* è una moneta d'argento, la quale non pesa meno di gramme 8 67, e non contiene meno di nove parti d'argento puro sopra una parte di lega.

Il *cent* è la centesima parte del *bon*.

(L. S.) V. Arminjon. (L. S.) Chibata Kiougano Kami.
(L. S.) Asaïna Kaino Kami.
(L. S.) Okigomi Tchouzaiemon.

Noi, avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto trattato, seguito da numero sei regolamenti commerciali, da una convenzione addizionale e relative tariffe, ed approvando tutte le condizioni che vi furono stipulate, lo abbiamo accettato e ratificato, come per le presenti lo accettiamo e ratifichiamo, promettendo di osservarlo e di farlo inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro gran sigillo Reale.

Date in Firenze, addì 24 del mese di marzo, l'anno del Signore mille ottocento sessantasette e del Regno Nostro il decimonono.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Visconti Venosta.

Il numero 4424 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 202, 210, 211, 212 e 226 del regolamento generale giudiziario, approvato con Regio decreto del 14 dicembre 1865, num. 2641;

Visto il parere adottato dal Consiglio di Stato nella sua adunanza generale del 3 corrente mese;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Agli articoli 210, 211, 212 e 226 del regolamento generale giudiziario sono sostituiti i seguenti:

Art. 210. Nei tribunali divisi in sezioni, la distribuzione delle cause formali tra esse è fatta dal presidente, sulla presentazione degli atti della causa iniziata e del *libro delle registrazioni* fattagli dal cancelliere.

Il presidente provvede con semplice annotazione da lui scritta e firmata sopra gli atti della causa.

Il cancelliere trascrive il provvedimento del presidente in margine alla registrazione della causa nel libro anzidetto, e successivamente sopra gli atti delle altre parti che compariranno per adempiere al prescritto dell'articolo 199.

Art. 211. Nel fare la distribuzione delle cause tra le sezioni, il presidente ha cura che gli affari siano equamente ripartiti tra le sezioni medesime.

Art. 212. Le cause a udienza fissa sono trattate davanti la sezione o le sezioni che, secondo le esigenze del servizio, sono designate ogni semestre con decreto del presidente. Il decreto rimane affisso nella sala d'ingresso del tribunale.

Se più sono le sezioni designate, la distribuzione delle cause tra esse è fatta dal presidente, osservate le disposizioni degli articoli precedenti. Il deposito per la registrazione prescritta dall'art. 199 deve aver luogo uno o due giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione, secondo che sarà stabilito ogni semestre con decreto del presidente, salvo il caso di citazione con abbreviazione di termini. In questo caso la sezione che deve conoscere della causa viene designata collo stesso decreto che permette la citazione a breve termine.

Il disposto dal presente articolo sarà pure osservato, in quanto vi possa trovare applicazione, nella spedizione degli affari da trattarsi in Camera di consiglio.

Art. 226. Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo 179 del Codice di procedura civile, ogni tribunale ha un registro intitolato *Ruolo di udienza*, nel quale sono iscritte le cause estratte dal ruolo di spedizione per essere portate all'udienza.

Quando il tribunale sia diviso in sezioni, vi saranno tanti ruoli di udienza, quante sono le sezioni civili e promiscue.

L'estrazione delle cause per essere iscritte nel ruolo d'udienza si fa dal presidente del tribunale, e nel caso di più sezioni dal presidente della sezione cui le cause sono assegnate, sulla presentazione del ruolo di spedizione fattagli dal cancelliere.

Nell'iscrizione nel ruolo d'udienza devono avere possibilmente la precedenza le cause sommarie, quelle d'urgenza, le commerciali e le contumaciali.

Art. 2. Il presente decreto avrà esecuzione col 1° luglio del corrente anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 8 giugno 1868.

VITTORIO EMANUELE.

De Filippo.

Sua Maestà con decreto 3 maggio u. s. ha conferito il titolo di barone di Valbella al sig. Giuseppe (Kalesanti) Gioachino Huppmann dimorante in Dresda, trasmissibile a'suoi discendenti maschi da maschi.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI.

Ieri la Camera tenne due sedute.

Nella prima essa approvò senza discussione i disegni di legge: — opere di difesa alla cala e di sistemazione delle banchine del porto di Palermo; — vendita dello stabilimento balneario di Acqui a quel municipio: e dopo discussione a cui presero parte, sul primo i deputati Cancellieri, Macchi e Piolti de' Bianchi, sopra il secondo i deputati Casati, Massari Giuseppe, Bertea, Cadolini e Sineo, approvò altri due disegni di legge: — cessione del fabbricato del genio in Milano a quella Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri; — concessione di una ferrovia a cavalli da Torino a Rivoli.

Quindi si occupò di petizioni, di alcune delle quali, oltre a' relatori Torrigiani e San Donato, trattarono il ministro dei lavori pubblici e i deputati Morini, Valerio, Cadolini, Asproni e Bertea.

Nella seconda seduta si procedette per sorteggio al rinnovamento degli uffizi, e poscia si continuò la discussione dello schema di legge sull'aumento delle contribuzioni dirette, a cui presero parte i deputati Castagnola, Valerio, Ferraris, Sanguinetti e il ministro delle finanze.

Nella nota de' deputati assenti dalla seduta del 13, pubblicata nel foglio di domenica, fra quelli che vi sono registrati come mancanti senza regolare congedo, incorsero per inavvertenza i nomi dei deputati Accolla e De Blasiis.

Commissioni nominate dagli uffizi della Camera dei deputati.

Progetto di legge n° 62 *ter*. — Modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona:

Commissari:

Ufficio 1°, Sartoretti — 2°, Bembo — 3°, Sineo — 4°, Lancia Brolo — 5°, Giorgini Giov. — 6°, Martelli-Bolognini — 7°, Malenchini — 8°, Protasi — 9° Monti Coriolano.

Progetto di legge n° 185. — Unificazione legislativa nelle diverse provincie del Regno, modificazioni all'organico giudiziario, al Codice di procedura civile, ed ai Codici penale e di procedura penale.

Commissari:

Ufficio 1°, Puccioni — 2°, Brunetti — 3°, Cicarelli — 4°, Morosoli — 5°, Giorgini Giov. — 6°, Omar — 7°, Biancheri avv. — 8°, Panattoni — 9° La Cava.

Progetto di legge n° 190. — Sull'esercizio della professione di avvocato e di procuratore.

Commissari:

Uficio 1°, Piroli — 2°, Bove — 3°, Cancellieri — 4°, Morosoli — 5°, Cordova — 6°, Sandonnini — 7°, Chiaves — 8°, De Pasquali — 9°, Marsico.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Situazione delle Tesorerie la sera del 31 *maggio* 1868.

ENTRATA.

1. Versamenti nelle Tesorerie in conto entrate ordinarie e straordinarie diverse dei bilanci 1867 e 1868 . .		870,549,055 53
2. Alienazioni di obbligazioni dell'asse ecclesiastico		46,141,463 02
3. Fondi provenienti dagli stralci delle Tesorerie e Casse delle cessate Amministrazioni finanziarie degli ex-Stati d'Italia		2,679,007 91
4. Fondi somministrati dal Tesoro Veneto		24,408,791 »
5. Debiti di Tesoreria e debiti fluttuanti il 31 maggio 1868, cioè:		
a) Buoni del Tesoro in circolazione . .	301,091,808 25	
b) Vaglia del Tesoro in circolazione . .	33,299,328 23	
c) Quietanze di fondi somministrati in circolazione . . .	7,021,712 27	
d) Conti correnti diversi	4,880,000 »	
e) Conto corrente colla Banca Nazionale pel mutuo di 278 milioni in biglietti	261,000,000 »	
f) Conto corrente colla Banca Nazionale per anticipazione di 100 milioni contro deposito di obbligazioni dell'asse ecclesiastico	67,500,000 »	
		674,792,848 75
		1,618,571,169 21

USCITA.

1. Eccedenza di pagamenti in confronto delle riscossioni sull'esercizio 1866		110,800,195 25
2. Pagamenti dalle Tesorerie di spese ordinarie e straordinarie diverse dei bilanci 1867 e 1868		1,266,967,950 84
3. Obbligazioni dell'asse ecclesiastico ricevute in pagamento di beni, da ammortizzare		45,415,600 »
4. Crediti di Tesoreria il 31 maggio 1868, cioè:		
a) Pagamenti per conto delle Casse depositi e prestiti.	3,743,784 64	
b) Id. per conto della Cassa militare . .	247,460 46	
c) Id. per conto dell'Amministrazione del culto	10,698,047 56	
d) Anticipazioni a Società di Ferrovie .	53,171,500 »	
e) Fondi di scorta ai Regi legni della marina	1,400,000 »	
f) Buoni del Tesoro scontati	4,007,588 40	
g) *Deficit* di Tesorieri	2,958,128 91	
		76,226,509 97
		1,499,410,256 06
Numerario e biglietti di Banca in cassa il 31 maggio 1868.		119,160,913 15
		1,618,571,169 21

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Camera dei Comuni. Tornata dell'11 giugno:

Il signor Disraeli rispondendo al colonnello French dice che la Camera continuerà nel Comitato la discussione del *bill* di riforma per l'Irlanda lunedì prossimo.

Il signor Hardy (ministro dell'interno) presenta un *bill* per modificare la legge intorno al registro degli elettori per quel che riguarda l'anno 1868. Dice che il Governo considerando la necessità di dare agli ispettori il tempo sufficiente per preparare e pubblicare le liste dei cittadini chiamati a votare ed ai reclamanti quello di presentare le osservazioni loro è giunto a concluderne che non sarebbe possibile di abbreviare la dilazione concessa nel sistema attuale. Propone dunque di cominciare la revisione nei borghi e nelle contee lo stesso giorno ossia il 14 settembre invece del 15 per i borghi e del 20 per le contee. Il tempo per la revisione sarà stabilito a tre settimane. Le liste sarebbero stampate per il 31 ottobre. Gli otto giorni seguenti sarebbero pubblicate.

Inoltre il Governo propone di diminuire da 35 a 28 giorni il tempo per proclamare il nuovo Parlamento che in tal modo potrebbe avvenire l'8 o il 9 dicembre. La Camera desidera di sapere al più presto possibile quali saranno i principii prevalenti nel nuovo Parlamento. Essa lo saprà prima di Natale. Qualunque partito sia al potere in quel tempo il Governo avrà innanzi a sè sei o sette settimane per meditare i suoi progetti di legge e potere presentarsi al Parlamento nel febbraio.

Il sig. Gladstone si congratula col ministro per la chiarezza della sua esposizione. Reputa buonissimo il programma. Dice che la Camera si procaccerebbe molto tempo con un'inchiesta sommaria dinanzi ad una Commissione speciale. Spera che il progetto di legge passerà senza lunga discussione.

Il signor Fortescue propone d'inserire nel *bill* di riforma per l'Irlanda delle analoghe disposizioni.

Lord Mayo risponde che, esaminata la questione, ha stimato opportuno di farne un *bill* speciale per l'Irlanda. Il *bill* del signor Hardy è ammesso alla prima lettura.

La Camera dopo torna a discutere il *bill* delle circoscrizioni territoriali. La discussione ha carattere puramente locale.

L'articolo 4 modifica i limiti degli antichi borghi conforme il concetto della Commissione del Governo.

Il signor Hilbert propone di sostituire a quella disposizione quella proposta dalla Commissione speciale (della Camera) che conserva i limiti attuali.

Dopo breve discussione quell'emendamento è adottato con 184 voti contro 148. Maggioranza contro il Governo 36 voti.

Dopo il *bill* di riforma per la Scozia passa alla terza lettura. (*Times*)

PRUSSIA. — Si legge nella *Corrispondenza provinciale* di Berlino:

Nella discussione del bilancio venne di nuovo discussa l'importante questione dello sviluppo della marina della Germania del Nord.

Si ricorda che il Governo federale aveva giudicato necessario un prestito per provvedere all'aumento della marina. Il Reichstag si era associato a questo pensiero. Ma quando si trattò di regolare con una legge federale l'amministrazione dei debiti federali e quando il Governo propose di applicare alla Confederazione le regole vigenti in proposito nella monarchia prussiana, il Reichstag volle andare più in là e pretese rendere responsabile non solo il cancelliere federale, ma i funzionari che gli sarebbero stati subordinati. Il conte di Bismarck dichiarò inammissibile questa pretesa. Ma il Reichstag avendo nullameno adottata una disposizione di tal genere, il Governo ritirò il progetto di legge, e rinunziò al prestito.

Diverse mozioni vennero formulate in seno al Reichstag per rimediare agli inconvenienti risultanti da questo stato di cose. In seno all'Assemblea avvennero discussioni animate. Un distinto oratore fece finalmente un appello alla concordia e fece vedere come, essendo d'accordo sullo scopo, bisognava ricercare con calma i mezzi opportuni di raggiungerlo.

Questa saggia maniera di vedere pare infatti che debba prevalere generalmente. A motivo di un accordo confidenziale tra il Governo federale e la gran maggioranza della Camera, si è preparata una soluzione delle difficoltà attuali, per modo che si rendeva possibile il prestito per la marina, lasciando da banda i dispareri che esistono intorno al principio dell'amministrazione del debito federale. Si ha intenzione di statuire con legge speciale che questo prestito speciale debba essere amministrato dall'amministrazione del debito pubblico rinviando a poi la definizione dell'amministrazione del debito federale.

L'adozione di questa legge sembra certa. Si ha dunque tutta la probabilità che lo sviluppo della nostra marina venga di nuovo assicurato con una deliberazione patriotica.

AUSTRIA. — Leggesi nella *Debatte* di Vienna:

Abbiamo troppo buona opinione dell'intelligenza e della saggezza dei capitalisti esteri per supporre che essi sieno capaci di sconoscere i loro proprii interessi al punto di chiudere i mercati esteri alle carte austriache in seguito all'aumento dell'imposta sui tagliandi.

I capitalisti esteri hanno abbastanza esperienza e sanno bene che il Governo austriaco ha fatto di tutto per garantire sin dove gli era possibile gli interessi dei creditori dello Stato. In seguito alla detestabile gestione delle finanze austriache durante il periodo assolutista queste finanze si trovavano in uno stato deplorabile.

A ciò devono aggiungersi la perdita di due ricche provincie e gli effetti di due grandi guerre. Queste circostanze non erano di natura da migliorare le finanze dell'Austria, tanto meno in quanto che alla conclusione della pace di Villafranca e di quella di Vienna, la parte del debito dello Stato afferente alla Lombardia ed alla Venezia non è stata riportata sul nuovo Governo di quelle due provincie. Infine non bisogna dimenticare che il compromesso coll'Ungheria ha imposto alla metà occidentale della monarchia gravi sagrifici finanziari. Si doveva forse rinunciare al compromesso per la ragione che non si poteva ottenere dall'Ungheria una partecipazione maggiore agl'interessi del debito dello Stato? Furono per l'appunto i Governi inglese e francese che hanno consigliato all'Austria di concludere questo compromesso, perchè vi scorgevano la condizione vitale del mantenimento e della forza dell'Austria. E se non si fosse seguito questo consiglio in Austria, si avrebbe portato ai creditori un colpo più funesto che non quello inflitto loro dall'imposta sui tagliandi.

I creditori stranieri dell'Austria debbono riconoscere che preparando il suo piano finanziario, il Governo agì nell'interesse dei creditori dello Stato. Adottando per principio che, per coprire le spese regolari non si avrebbe più fatto ricorso ad un nuovo prestito ovvero ad un aumento dei biglietti dello Stato, che avrebbe avuto per risultato un deprezzamento ulteriore della valuta monetaria nonchè del valore dei tagliandi pagabili in carta, il Governo non si è egli chiuso la via che conduce gli Stati inevitabilmente alla rovina finanziaria? I creditori francesi, soprattutto coloro che posseggono i titoli del prestito del 1865, dovrebbero essere riconoscenti al Governo di avere ottenuto la legalizzazione di questo prestito, la cui validità era posta in dubbio nelle regioni costituzionali.

Colle risoluzioni del 6 giugno 1868 l'Assemblea rappresentativa dell'Austria impresse a tutti i debiti dello Stato il suggello della legalità. Da quel giorno in poi tutti i proprietari di valori austriaci non hanno a temere che sia contestata la legalità di uno o l'altro dei prestiti contratti sotto il regime assoluto, ovvero mentre la Costituzione era sospesa.

Da quel giorno in poi ogni titolo gode della guarentigia della nazione austriaca. Ciò dovrebbe aver valore pel creditore dello Stato quanto la cifra dell'imposta sui tagliandi, che del resto non può essere aumentata, poichè in considerazione della situazione obbligatoria in cui si trovava, il primo Parlamento dell'Austria ha potuto decidersi ad infrangere la promessa data leggermente dall'assolutismo, ma non v'è potenza al mondo che sia capace di decidere l'Assemblea rappresentativa dell'Austria a ritirare una promessa ch'essa ha dato dopo maturo esame e riflessione.

Inoltre nè il Governo, nè la Camera dei deputati si sono indirizzati ai creditori dello Stato soltanto, gli altri contribuenti che erano già molto aggravati, si sono decisi coll'intermediario dei rappresentanti a sopportare nuovamente gravi sagrifici affine di non imporre ai creditori dello Stato che pesi assolutamente necessari. Infine il Parlamento ha dichiarato espressamente che l'imposta non costituiva una riduzione permanente degl'interessi; che l'imposta non potrebbe mai essere accresciuta, ma bensì diminuita non appena lo permetterebbe il miglioramento delle finanze.

In quanto concerne i tagliandi pagabili in carta, la riduzione dell'imposta si produrrà da per se stessa a misura che l'aggio tenderà a sparire.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il Regio console in Nuova York ha trasmesso una lettera di cambio per lire 533 25 in oro, prodotto di una sottoscrizione degli Italiani di Nuova Orleans a favore de' volontari feriti e delle famiglie dei morti negli avvenimenti dell'autunno decorso.

Riscossa detta cambiale coll'aumento di lire 38 65 per aggio sull'oro, la somma totale in lire 571 90 venne depositata presso la Cassa del Ministero dell'interno, perchè sia destinata secondo il desiderio espresso dai soscrittori.

È grato ricordare che è il quarto invio di somme che quel R. console fa per incarico dei nostri connazionali e per servire allo stesso scopo filantropico.

— Sono avvenuti i seguenti movimenti militari:

Il 23° regg. fant. da Bari si è trasferto a Barletta.

Il 24° id. da Barletta id. a Bari.

La 7ª compagnia di disciplina da Alessandria si è trasferta a Tremiti.

— La settimana scorsa ebbe luogo a Londra il banchetto che vi si tiene in ogni anno, detto della *Cassa dei giornalisti*. La quale è una Società mutua fondata nel 1864, con doni volontari e contribuzioni dei membri meno agiati del giornalismo; ha per iscopo di soccorrere i giornalisti giunti alla vecchiaia senza sicuri mezzi di sussistenza, e le loro famiglie cui furono anzi tempo tolti per morte. L'associazione componesi principalmente di *reporters*, cioè a dire di quei giornalisti che hanno ufficio di raccogliere personalmente, per proprie testimonianze, le notizie, qualunque siansi, e sono una *specialità*, diremmo, e come l'anima, del giornalismo inglese. Questa società conta attualmente 280 membri con un capitale di 100 mila lire, in consolidati. I soccorsi ai socii ed alle loro famiglie stanno tra li 250 e 1800 lire (italiane).

Il banchetto era presieduto dal duca di Cambridge. Vi assistevano tra gli altri personaggi, il principe Cristiano, lord Strafford, lord Hougton, il marchese di Clanricarde, lord Lennox, i generali Scarlett, Knollys, et.: in fine del pranzo il segretario annunziò che erano stati sottoscritti tanti doni per 900 sterline, nelle quali concorsero per 20 lire sterline il duca di Cambridge, per 50 lord Penrhyn e sir Lacy Evans, per 42 il proprietario del *Daily Telegraph*, 25 quello del *Daily News*.

— Leggesi nella *Corresp. gén. autr.* dell'11:

Il lunedì di Pentecoste è stato un giorno di sciagure per Olmutz. Una bufera con grandine spaventevole si è abbattuta sulla città cagionando tali disastri che molti abitanti dei dintorni furono in poche ore ridotti alla mendicità. Ad un mattin soffocante successe un pomeriggio d'un calore ardente. Dopo le 2 la temperatura era stata rinfrescata da un po' di pioggia, ma poco dopo scoppiò un uragano tale su di Olmutz ed i dintorni che fece tremare anche gli uomini più coraggiosi. La grandine cadeva con orribile fracasso, i pippoli erano grossi quanto un ovo di gallina. Durante la mezz'ora dell'uragano avvennero molti sinistri.

I vetri delle finestre volavano in pezzi a migliaia ed i mattoni precipitavano da' tetti sulla via. I fanali del gas furono completamente spezzati ed i bracciali in ferro piegati come canne. La tempesta durò una mezz'ora e l'acqua si elevava nei canali conduttori a circa due tese. Si calcola ad 80,000 circa i vetri delle case infrante. L'acqua scorreva a torrenti nelle vie, mentre sui tetti v'era uno strato di ghiaccio. I guasti sono gravi nella campagna, tutto il ricolto è stato distrutto ed i campi sembrano tanti deserti.

— Scrivono da Kehl al *Courrier du Bas-Rhin*:

Eccoci la terza volta nel giro di pochi anni che vediamo cadere la torre di una chiesa distrutta da un incendio prodotto dalla folgore in uno spazio poco esteso di paese. Prima fu la torre di Norimberga, poi quella di Francoforte ed ora quella di Vurzborgo. La disgrazia è accaduta il 31 maggio alle ore 10 1/2 di sera durante un temporale subitamente scoppiato sulla città. La torre colpita è quella della Stift Hunger Kirke, la quale è edificata sul modello della chiesa di San Pietro di Roma. Era uno spettacolo grandioso e spaventevole ad un tempo. Rovinò la piccola cupola, poi più tardi, verso le 3 del mattino, la grande. Si è potuto impedire che il fuoco distruggesse l'intiero vaso della chiesa.

SPETTACOLI. — Le rappresentazioni al teatro Pagliano saranno prolungate a tutto il corrente mese di giugno.

Entro la settimana sarà posto in iscena il capolavoro di Donizetti *Lucia di Lammermoor* in cui canterà la distinta prima donna soprano signora Angelica Peralta.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 15.

Il principe Napoleone sarà qui oggi di ritorno da Praga.

Belgrado, 15.

Furono fatti nuovi arresti. Arrivano da tutte le parti adesioni sulla scelta di Milano a principe regnante.

Lisbona, 15.

Si ha da Rio Janeiro in data del 24 maggio:

Tre mila alleati occuparono il 3 maggio una parte del Chaco innanzi a Humaita, d'onde i Paraguaiani ricevevano i soccorsi. Le truppe paraguaiane, che tentarono di opporsi e di riprendere la posizione, furono respinte. In seguito a questo fatto, la fortezza di Humaita è completamente investita.

Parigi, 15.

Borsa di Parigi.

	13	15
Rendita francese 3 %	70 70	70 97
Id. ital. 5 %	52 95	53 65
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete . .	378	381
Id. romane	43 50	46 —
Obbligazioni str. ferr. romane	93 —	96 —
Ferrovie *Vittorio Emanuele* .	45 —	51 —
Obbligazioni ferr. merid. . . .	131	132
Cambio sull'Italia	7 3/4	7 5/8

Vienna, 15.

Cambio su Londra	— —	116 10

Londra, 15.

Consolidati inglesi	95 1/8	95 —

Belgrado, 15.

I funerali del Principe Michele furono magnifici. Vi assistevano la Principessa Giulia e tutti i rappresentanti delle potenze estere. Assicurasi che la Principessa Giulia avrà l'incarico di compiere l'educazione di Milano, e ch'essa parteciperà alla reggenza.

Darmstadt, 15.

Assicurasi che il governo convocherà fra breve le Camere. Esso proporrà un imprestito di un milione di fiorini pei bisogni militari straordinari.

Parigi, 15.

Il conte di Goltz partì ieri sera per Ems.

Il principe Milano non partì ancora da Parigi; probabilmente egli partirà domani.

La *Patrie* assicura che il Principe Napoleone differì il suo viaggio a Costantinopoli; egli invece ritornerà direttamente a Parigi.

Una lettera da Bruxelles dice che si nutrono timori per lo stato di salute del principe ereditario.

Nuova York, 4.

I democratici rimasero vincitori nelle elezioni dell'Oregon.

Il processo di Davis fu aggiornato in ottobre.

Avvenne a Washington un conflitto fra negri e democratici.

Belgrado, 15.

Il Governo provvisorio domanderà all'Austria l'estradizione di Alessandro Karageorgevic, il quale è sempre indicato come il capo della congiura.

Lord Stanley spedì una nota nella quale dice che agirà con fermezza acciocchè la quistione serba venga sottratta alle influenze estere e sia risolta secondo la volontà della Serbia.

Il Governo spedì Bistick a Parigi per condurre qui il principe Milano.

Bukarest, 15.

Il Ministero ritirò le sue dimissioni.

Un messaggio del Principe scioglie il Senato e ordina le nuove elezioni.

Le due Camere si riuniranno fra 40 giorni. La loro sessione continuerà provvisoriamente fino al 26 giugno.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 15 giugno 1868, ore 8 ant.

Continuò l'innalzamento del barometro di 1 a 2 mm. su tutta la Penisola. Cielo nuvoloso, mare qua e là mosso, agitato a Brindisi, dominano i venti di nord e di nord-est.

Il barometro si è abbassato di 9 mm. sulla Norvegia, ma nell'Irlanda si mantengono sempre alte le pressioni.

Continua la stagione variabile col dominio del vento di nord-est.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale in Firenze

Nel giorno 15 giugno 1868.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 758, 6	mm 757, 0	mm 757, 4
Termometro centigrado	22,0	26,5	23,0
Umidità relativa	70, 0	54, 0	70, 0
Stato del cielo	nuvolo	nuvolo sereno	sereno e nuvoli
Vento — direzione / forza	NE debole	NE forte	NE quasi for.

Temperatura massima . . . . + 27,0

Temperatura minima . . . . + 17,5

Minima nella notte del 16 giugno . . . + 20,0

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Peracchi rappresenta: *Un bicchier d'acqua*.

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da A. Salvini rappresenta: *Linda di Chamounix*.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 16 giugno 1868)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 luglio 1868		55 25	55 22 1/2	55 30	55 27 1/2	» »	» »	» »
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0	lib. 1 apr. 1868		» »	» »	75 30	75 25	» »	» »	» »
Rendita italiana 3 0/0	» Id		37 35	37 30	» »	» »	» »	» »	» »
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	»		80 »	79 3/4	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito Ferriere 5 0/0	»	480	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	»	480	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni della Banca Naz. Toscana	» 1 genn. 1868	1000	1410	1400	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	» 1 genn. 1868	1000	1602	1600	» »	» »	» »	» »	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbligazioni Tabacco 5 0/0 . .	»	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni delle SS. FF. Romane . .	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 0/0 delle suddette . .	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (dedotto il supplemento)	»	420	46 1/2	45 1/2	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD	» 1 genn. 1868	500	162 »	161 »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni SS. FF. Meridionali . . .	» 1 genn. 1868	500	240 »	238 »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 3 0/0 delle dette	» 1 aprile 1868	500	145 »	143 »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 12	» id.	505	420 »	419 »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette in serie picc. . . .	» id.	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette in serie non comp.	» id.	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscrizione	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberato	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito comunale di Napoli	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . .	» 1 luglio 1868		» »	» »	» »	» »	» »	» »	55 1/2
3 0/0 idem	» 1 aprile 1868		» »	» »	» »	» »	» »	» »	37 1/2
Imprestito nazion piccoli pezzi	» id.		» »	» »	» »	» »	» »	» »	75 1/2
Nuovo impr. della città di Firenze in oro in sott.		250	175 1/2	175 »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . .		500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	427 »

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	27 »	26 90
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		107 3/4	107 1/2
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 61	21 60
								Sconto Banca 5 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 55 20 - 22 1/2 - 25 per cont. — 55 27 1/2 30 - 25 per fine corr. — Dei napoleoni d'oro 21 60 cont. — Impr. naz. tutto pagato 5 0/0 75 20 - 25 - 27 1/2 - 30 - 35 per fine corr. — — Rendita italiana 3 0/0 37 32 1/2 cont. — Nuovo impr. della città di Firenze in oro in sott. 175 cont.

Il sindaco: A. MORTERA.

Società Anonima Edificatrice

2048

Il Consiglio d'amministrazione della Società suddetta, inerendo a quanto vien prescritto dall'art. 88 dello statuto sociale, invita i signori azionisti di prima e seconda serie ad intervenire all'adunanza generale ordinaria che avrà luogo *la mattina del* dì 29 *stante, alle ore* 12 *meridiane precise*, nella sala gentilmente concessa dalla R. Accademia dei Georgofili, posta sulla piazzetta delle Belle Arti in via Ricasoli.

In conformità dell'avviso pubblicato colla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* n. 155, del dì 8 giugno stante, il sottoscritto rende noti gli appresso numeri delle 37 cartelle d'azioni della predetta Società Edificatrice state pubblicamente estratte la mattina del dì 13 stante per essere rimborsate alla pari in virtù delle correlative deliberazioni del municipio di Firenze e della Società.

5 29 93 109 225 241 252 312 317
322 370 402 448 498 563 579 627 675
821 890 930 1046 1055 1075 1135 1206 1292
1294 1481 1482 1555 1629 1646 1654 1657 1667
1680.

Il rimborso delle suddette cartelle d'azioni verrà effettuato all'epoca indicata con successivo avviso, unitamente agli utili dell'annata al 30 aprile 1868, dal cassiere sig. Ferdinando Quercioli, mediante ritiro delle medesime e con quietanza del loro possessore o suo legittimo rappresentante.

Firenze, li 15 giugno 1868.

Visto: *Il Presidente* L. Galeotti. — *Il Segretario Gerente* Giuseppe Garzoni.

BANCA TOSCANA DI CREDITO

2011

per le industrie e il commercio d'Italia

Adunanza generale del dì 6 giugno 1868.

Riunitisi nel giorno suddetto gli azionisti della Banca Toscana di Credito, a forma degli avvisi pubblicati, riceverono comunicazione del bilancio per l'anno 1867 presentato dal direttore con una breve relazione sull'andamento delle operazioni di quell'anno, e illustrato da altra relazione dei censori sui resultati del bilancio medesimo; dei quali documenti ordinavasi dall'assemblea la pubblicazione per le stampe.

Approvava quindi l'assemblea alla unanimità il suddetto bilancio al 31 dicembre 1867; e sulla proposta del Consiglio deliberava inoltre che, saldato ogni resto della spesa occorsa per costituire la riserva metallica, si repartisse agli azionisti sugli utili conseguiti nell'esercizio del 1867 tanta parte che corrispondesse al 14 1/2 per cento sul capitale versato, ossiano lire 14 50 per ogni azione.

Firenze, li 9 giugno 1868.

Visto: *Il Presidente* Gio. Batt. Fossi. — *Il Segretario* Alessandro Borghesi.

Ai termini della deliberazione presa come sopra dagli azionisti della Banca nell'adunanza generale del 6 giugno corrente, il sottoscritto direttore fa noto che incominciando dal giorno 15 andante si farà luogo presso la Cassa della Banca stessa al pagamento del dividendo sugli utili dell'anno 1867 a ragione di lire italiane 14 50 per ogni azione sulla esibizione dei relativi certificati provvisorii.

Firenze, li 9 giugno 1868. *Il Direttore*: L. Ridolfi.

Avviso.

Il sindaco di Campiglia Marittima rende noto essere aperto il concorso all'impiego di maestro della Banda Nazionale e organista della chiesa propositurale, al quale è annesso l'appuntamento annuo di lire 1,200, pagabili a rate mensili posticipate.

A chiunque piacesse concorrervi è assegnato il tempo e termine di un mese dalla data del presente avviso a spedire franche di posta a questa segreteria comunale le istanze in carta bollata, corredate dell'estratto di nascita, della fede di moralità e dei certificati comprovanti la idoneità e capacità a reggere tale ufficio.

Il titolare ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni del vigente regolamento, a quelle altre da emanarsi, e dovrà esser provvisto di pianoforte.

Nel caso di renunzia dovrà accordare alla comunità tre mesi di tempo per provvedere al rimpiazzo.

Lì 7 giugno 1868.

1941 *Il Sindaco*: F. GALLINI.

Avviso.

Il ff. di soprintendente all'Archivio dei contratti di Siena rende noto che attesa la morte dei notari senesi ser Camillo Santi risieduto in Boccheggiano, circondario della già Ruota Grossetana, oggi tribunale civile e correzionale di Grosseto, e ser Mario Costanti risieduto in Montalcino, circondario della già Ruota Senese, comprendente ora le giurisdizioni dei due tribunali civili e correzionali di Siena e Montepulciano, restano vacanti due posti di notaro di numero nei suddetti circondari.

Tutti quei notari in aspettativa pei detti compartimenti, ai quali piaccia concorrere al rimpiazzo di detti posti, potranno a tutto il 27 corrente dirigere le loro domande a questa Soprintendenza, dalla quale saranno comunicate al procuratore del Re presso la Corte d'appello di Firenze per la relativa risoluzione.

Siena, dall'Archivio generale dei contratti, 3 giugno 1868.

Il ff. di Soprintendente Dott. GIOV. BATT TOLOMEI.

1939

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione Generale del Tesoro.

Conformemente al disposto dell'articolo 429 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio delle Tesorerie stato approvato con regio decreto del 25 novembre 1866, n. 3381:

Si notifica che il sig Debarbieri Domenico fu Gio. Batt. ha dichiarato d'aver smarrito gli infradescritti buoni del Tesoro all'ordine, ed ha fatto istanza perchè, previe le formalità prescritte dalle leggi, sia a suo tempo disposto il rimborso in suo favore del capitale e dei frutti portati dagli stessi buoni.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi mesi sei dopo la presente pubblicazione senza che venga presentata opposizione a questo Ministero, si procederà al rilascio del decreto voluto dall'articolo 440 del suddetto regolamento col quale ne verrà ordinato il pagamento.

Descrizione dei Buoni.

Serie	Numero	Data	SOMMA		Nome e Cognome della persona in di cui capo furono girati i Buoni	Data della scadenza	Tesoreria dalla quale deve essere effettuato il pagamento
			Capitale	Interessi			
D	6343	1867 16 lug.	5000	291 65	Debarbieri Domenico	1868 15 agosto	Genova
E	8055	22 sett.	1000	583 30	»	»	»

Firenze, addì 9 giugno 1868.

Il Direttore Generale del Tesoro T. Alfurno.

1980

Tribunale civile di Firenze.
Ufficio uscieri.

L'anno mille ottocento sessantotto e questo dì quattordici giugno in Firenze.

Alla richiesta del signor procuratore generale della R. Corte dei Conti;

Io Mori Eugenio, usciere esercente presso il tribunale civile e correzionale di Firenze quivi domiciliato fuori di Porta la Croce, n. 279, ho notificato nei modi e termini tracciati dall'articolo 141 del vegliante Codice di procedura civile al signor Di Stefano Antonio titolare dell'uffizio postale di Paola, oggi d'ignoto domicilio, residenza e dimora, una decisione in data 16 ottobre 1867 della R. Corte dei conti, sezione III, spedita in forma esecutiva nel 4 febbraio 1868, con la quale esso Di Stefano viene dichiarato debitore verso le finanze dello Stato della somma di lire seimila trecento trentanove e centesimi diciotto per la sua gestione tenuta nell'anno 1866, e condannato a favore delle finanze dello Stato della somma medesima, frutti e spese, con tutte le altre dichiarazioni che si leggono nella decisione medesima.

2034 L'usciere Mori Eugenio.

Bando per vendita volontaria
di una villa mobiliata con giardino annesso, denominata Cucigliana sulla riva destra dell'Arno a un chilometro di distanza dalla stazione di Cascina.

L'incanto verrà aperto in Livorno la mattina del primo luglio 1868, a ore dodici meridiane, nell'uffizio dell'asta pubblica, via Vittorio Emanuele, n. 36, sul prezzo in blocco di lire italiane diciottomila.

Gli attendenti potranno visitare l'effetto da vendersi dal 16 a tutto il 30 giugno corrente e per le condizioni della vendita o altre notizie potranno dirigersi allo studio del dott. Gaetano Orsini, via Vittorio Emanuele, n. 40, in Livorno.

Livorno, 12 giugno 1868.

Per procura di Oscar Stub

2046 A. Hall.

2038 **Avviso.**

Errico Basi, proprietario del podere denominato il Cancello posto nel comune del Galluzzo, inibisce al di lui colono Giovanni Ronchi, lavoratore al suddetto podere, qualunque contrattazione di bestiame od altro che fosse fatta da lui o per di lui conto senza il consenso in iscritto dell'agente Antonio Nestri.

Antonio Nestri.

2039 **Avviso.**

Errico Basi, proprietario del podere denominato la Valle posto nel comune del Galluzzo, inibisce al di lui colono Serafino Saccardi, lavoratore al suddetto podere, qualunque contrattazione di bestiame od altro che fosse fatta da lui o per di lui conto senza il consenso in iscritto dell'agente Antonio Nestri.

Antonio Nestri.

Avviso per bando
in correzione parziale del precedente del 30 aprile 1868.

Il sottoscritto cancelliere del tribunale civile e correzionale di Firenze

Notifica:

Che in coerenza della sentenza pubblicata dal suddetto tribunale in questo infrascritto giorno, registrata con marca da lire una annullata a forma di legge in causa fra l'avvocato Francesco Adorno, Paolo Barattin e Carlo Fudler resta ferma la vendita per il giorno ed ora annunziata nel precedente bando suddetto dei beni di che in quello e colle condizioni ivi accennate tranne la seguente:

«Il liberatario dei beni dovrà con tanta rata del prezzo pagare il signor avv. Francesco Adorni e gli altri creditori Benucci in conformità ed a norma della sentenza graduatoria del dì 30 agosto 1864, debitamente registrata, salva e riservata la distribuzione di ogni di più a profitto dei creditori immediati del signor Barattin in separato giudizio di graduatoria».

Li 15 giugno 1868.

2047 Ser. Magnelli, canc.

Decreto. 1462

Il R. tribunale civile e correzionale sezione 2ª promiscua in Milano:

Sentita in Camera di consiglio la relazione del sovraesteso ricorso tendente ad ottenere venga dichiarata l'assenza di Giovanni Battista Lavelli De Capitani del furono consigliere Paolo e Giovannina Martonoja, già ascritto nel 1859 quale volontario al 4° battaglione del 6° reggimento d'infanteria, brigata Aosta, e domiciliato in Milano, coi parenti in via Sant'Orsola, numero 2820 D.

Commette prima ed avanti ogni cosa al signor pretore del mandamento 4° in Milano di assumere le informazioni dell'asserita assenza, incaricato il di lui cancelliere di trasmettere a quello di questo tribunale il relativo verbale originale, e mandando il presente pubblicarsi alla porta dell'ultimo domicilio dell'assente, e pubblicarsi ed inserirsi due volte coll'intervallo di un mese nel giornale degli annunzi giudiziari di questo distretto, e nel giornale ufficiale del Regno.

Milano, li 6 gennaio 1868.

Firmato: Avignoni, vice pres.
Sott.: D'Adda, vice canc.

R. Tribunale civile e correzionale di Milano.

RICORSO
per urgente provvedimento da darsi in Camera di consiglio.

Cogliati Giacomo, odierno ricorrente, abitante in questa città, via Capre, n. 4, ammesso al beneficio della gratuita clientela per decreto 30 gennaio p. p., n. 95, di codesta onorevole Commissione, attergato al ricorso 24 detto mese, che unisce alla presente, espone, che fin dal 1° giugno 1862 partiva alla volta di Genova imbarcandosi per l'America nello stesso giorno 1° giugno 1862, animato dal desiderio di migliorare la sua fortuna e recare così soccorso al ricorrente genitore, cui dava le più calde assicurazioni, che appena giunto alla sua destinazione, ed anche lungo il viaggio potendolo, gli avrebbe scritto sue nuove. Mantenne diffatti il figlio la sua promessa, e nel 13 ripetuto mese di giugno 1862, indirizzava al ricorrente genitore da Gibilterra la lettera in seno al ricorso per patrocinio gratuito qui unita, con cui gli dava le sue notizie, e che mezz'ora dopo giunto a Genova, s'imbarcava sul vapore *Enrica* di cui ignorasi la bandiera ed il capitano. Sta per scadere ormai il sesto anno, dacchè si partiva, e fino ad oggi fu impossibile al ricorrente genitore avere notizie del proprio figlio, che tuttora sospira invano, malgrado varie lettere, scritte in diversi paesi d'America, ed indagini fatte col mezzo del Ministero degli esteri, cui fra le molte volte, ricorda d'aver ricorso sotto le date 10 settembre 1864 e 15 giugno 1866. Un tale imbarco era procurato al figlio del ricorrente, dal defunto ingegnere signor Francesco Bovaglia, la cui madre morendo disponeva a favore del figlio istesso di un legato di austriache lire 3000 da passargli appena avesse raggiunto la maggiore età, con obbligo di corrispondergli frattanto dall'erede l'interesse del 5 0/0, sul quale anticipava al Francesco Cogliati la somma di it. lire 500 perchè fosse convenientemente equipaggiato, e per l'eventualità di altri bisogni in viaggio. È inutile che si dica che il silenzio del figlio sia cagione d'una grave sciagura, ed il ricorrente si sente lacerare il cuore nel proferirlo, ma un tale silenzio, dicesi, non può essere foriero che della morte del figlio istesso, il quale era così affezionato al genitore ricorrente, che non avrebbe mancato di scrivergli sue nuove appena giunto alla sua destinazione, e ne è prova abbastanza eloquente il fatto, che scrisse ben anco lungo il viaggio di Gibilterra. Spinto perciò il desolato genitore dal desiderio di saper nuove notizie circa la sorte del proprio figlio, così Cogliati Giacomo ricorre rispettosamente a codesto Regio tribunale, ed in base al disposto degli articoli 22, 23, 24 e 25 Codice civile, nonchè degli articoli 793 e 794 Codice procedura civile vigente, chiede si compiaccia in Camera di consiglio di impartire con la possibile sollecitudine li opportuni provvedimenti per la dichiarazione d'assenza del figlio Francesco Cogliati, e previe informazioni emettere e pubblicare il relativo provvedimento anche alla porta dell'ultimo domicilio dell'assente, via Capre, n. 4; ordinando ad un tempo la inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari, ed infine praticarsi tutto quanto è prescritto dal disposto dei citati articoli di legge, e ciò tutto anche per la conseguente immissione in possesso del genitore ricorrente, nei beni del figlio.

Firmato: Cogliati Giacomo. — *Visto*: Avv. Mario Brescianimo.

N. 192, reg. 15, li 3 marzo 1868

Decreto.

È delegato per la relazione in Camera di consiglio fra giorni cinque il giudice signor D Banci.

Milano, li 3 marzo 1868. — *Firmato*: Regis, presidente.

Decreto.

In esito al ricorso;

Udita la relazione fattane in Camera di Consiglio dal giudice delegato;

Visto il disposto degli articoli 22 e 23 Codice civile e 794 Codice procedura civile;

Il tribunale ordina che a mezzo del signor pretore del mandamento quarto in questa città siano assunte informazioni sulla verità dell'esposto.

Manda pubblicarsi il presente provvedimento alla porta dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, ed inserirsi per estratto e per due volte coll'intervallo di un mese nel giornale degli annunzi giudiziari di questa città e nel giornale ufficiale del Regno, ammesso il ricorrente a provocare a suo tempo le pratiche di cui all'articolo 24 Codice civile suddetto.

Milano, dal R. tribunale civile e correzionale, sezione 4ª, li 7 marzo 1868.

Firmati: vice presidente Monteggia - Minotto, vice canc.

Visto per l'autenticazione.
Milano, li 18 aprile 1868.

1835 Rossi, canc.

Editto.

Si assegna a tutti i creditori del fallimento di Pietro Malesci il termine di giorni 20, più l'aumento voluto dall'art. 601 del Codice di commercio, a presentare ai sindaci definitivi del detto fallimento signori Oreste Del Bianco e Lusio Crastan i loro titoli di credito unitamente ad una nota indicativa le somme delle quali si chiamano creditori, quando non preferiscano farne il deposito nella cancelleria di questo tribunale per poi procedere alla verifica dei titoli stessi già fissata (quanto agli statisti) per la mattina del dì 23 luglio prossimo, a ore 10, avanti il giudice delegato e sindaci ridetti.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Firenze ff. di tribunale di commercio.

Li 15 giugno 1868.

2041 F. Nannei, vice canc.

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Superiore delle Carceri

PREFETTURA DI AREZZO

Avviso d'asta.

Appalto pel servizio dei trasporti dei detenuti, corpi di delitto e forza armata di scorta sulle strade ordinarie che possono occorrere per le quattro provincie di Arezzo, Perugia, Grosseto e Lucca.

Nell'incanto oggi tenutosi in questa prefettura per l'appalto sovra indicato, a tenore del precedente avviso d'asta del 25 maggio p. p., ebbe luogo il relativo deliberamento in primo grado col ribasso di centesimi 50 per ogni cento lire del complessivo prezzo di tutte le categorie di trasporti, senza pregiudizio del ribasso di centesimi 50 per ogni cento lire preliminarmente offerto.

Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul predetto prezzo di deliberamento essendo di giorni quindici, si previene il pubblico che esso scade al suonare del mezzodì di lunedì giorno 22 del corrente mese, dopo il quale se non venga fatto il detto ribasso, si renderà definitivo il primo deliberamento.

Arezzo, addì 8 giugno 1868.

Per detto uffizio di prefettura
Il Segretario capo: S. PLATANIA.

1997

IMPRESA DEI BENI DEMANIALI DI VAL DI CHIANA
Avente sede in Firenze, via Cavour, N. 9, piano terreno

Il Consiglio d'Amministrazione, a tenore dell'art. 35 dello statuto sociale, convoca pel 10 luglio prossimo l'assemblea generale ordinaria degli azionisti.

L'adunanza avrà luogo alle ore 12 meridiane in via Cavour, n° 9, terreno.

Il deposito delle azioni sarà fatto presso la Direzione della Società, che ne rilascierà ai depositanti opportuno riscontro.

Firenze, 2 giugno 1868.

1908 *I direttori*: S. D'ANCONA — GIAC. SERVADIO.

1880

SOCIETÀ ANONIMA
DELLE CAPANNE VECCHIE E POGGIO BINDO

Il sottoscritto invita i signori azionisti ad intervenire all'*assemblea generale ordinaria* che avrà luogo la mattina di mercoledì 22 luglio prossimo, alle ore *dieci* precise nell'uffizio della Società in Borgo degli Albizzi, n. 26, p. p.

I signori azionisti potranno depositare i loro titoli tre giorni innanzi l'adunanza, e così a tutto il 18 luglio prossimo, presso i signori Schmitz e Capezzuoli cassieri della Società, dai quali ritireranno le corrispondenti carte di ammissione.

Firenze, 30 maggio 1868. *Il Gerente*: OTTO PAOLO WITAL.

Estratto di decreto.

Il R. tribunale civile e correzionale di Brescia, con decreto 23 aprile 1868, assecondando il ricorso di Casera Antonio fu Osvaldo di Lonato, ammesso al patrocinio gratuito coll'avv. officioso Mozzini Paolo per decreto 28 marzo 1867 tendente ad ottenere la dichiarazione di assenza di Casera Giacomo del fu Osvaldo e della pure defunta Marta Verdina, già milite addetto al reggimento Ussari di Piacenza, sentito il Pubblico Ministero, ha ordinato che sieno assunte le relative informazioni all'oggetto di accertare se realmente il suddetto Casera Giacomo si trovi assente fino dal finire dell'anno 1860 o da quando; ed in caso se risultavano notizie sull'esistenza e dimora della persona dello stesso Casera.

Ha delegato il R. pretore del mandamento di Lonato ad assumere tali prove.

Dalla cancelleria della R. pretura mandamentale in Lonato, li 31 maggio 1868.

Il cancelliere
2035 Cherubini.

Avviso.

Il cancelliere della R. pretura del mandamento di Pomarance rende noto:

Che al pubblico incanto sperimentatosi innanzi a lui nel giorno 10 giugno corrente, a ore 11 antimeridiane, per la vendita dell'immobile rustico denominato Tabbialla, di proprietà dei figli minori del fu Domenico Gucci di Montecastelli, il medesimo rimase deliberato per il prezzo di lire mille centoquarantanove e centesimi novantuno (1149 91) al signor Michele del fu Bartolommeo Lenzi di Cerbajola presso Montecastelli;

E che il termine per l'aumento del sesto, di che nell'art. 680 del Codice di procedura civile, scade nel dì 25 dello stesso andante mese di giugno; quale aumento potrà farsi da chiunque abbia eseguiti i depositi prescritti dall'art. 672, capo 2° e 3° di detto Codice per mezzo di atto ricevuto dal sottoscritto.

Dalla cancelleria della R. pretura di Pomarance.

Li 12 giugno 1868.

Il cancelliere
2032 L. Taddei.

Editto.

Al seguito dell'ordinanza del giudice delegato alla procedura del fallimento di Ferdinando e Giuditta Facchini del dì 13 giugno andante, registrata con marca da bollo da lire una annullata, il sottoscritto invita i creditori verificati ed ammessi al passivo del fallimento stesso all'adunanza che sarà tenuta avanti il giudice ridetto la mattina del dì 11 luglio prossimo, a ore 10, per deliberare sulla formazione del concordato che verrà proposto dal fallito, o procedere a quanto dispone il Codice di commercio.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Firenze ff. di tribunale di commercio.

Li 15 giugno 1868.

2042 F. Nannei, vice canc.

Estratto.

Si assegna a tutti i creditori del fallimento di Maria Bonelli vedova Ceccherini il termine di giorni 20, più l'aumento voluto dall'art. 601 del Codice di commercio, a presentare al sindaco definitivo di detto fallimento signor Narciso Colsi i loro titoli di credito unitamente ad una nota indicativa le somme delle quali si chiamano creditori, quando non preferiscano farne il deposito nella cancelleria di questo tribunale per poi procedere alla verifica dei titoli stessi già fissata per la mattina del dì 14 luglio prossimo avanti il giudice delegato e sindaco ridetto.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Firenze ff. di tribunale di commercio.

Li 15 giugno 1868.

2040 F. Nannei, vice canc.

Diffidazione.

Elisa ved. Jandelli, dimor. piazza Soderini n. 1, dichiara che essa paga a pronti contanti tutto quanto a lei occorre per uso di sua famiglia, perciò non riconosce alcun debito contratto in proprio nome da chiunque di sua famiglia.

Firenze, li 16 giugno 1868.

2053 Elisa Jandelli.

Renunzia d'eredità.

Il cancelliere della pretura mandamentale di Marciana rende pubblicamente noto che nel giorno dodici giugno 1868, Antonio del fu Giovanni Montauti di anni 32, macellaio, nato e domiciliato a S Piero in Campo (comune di Marciana) dichiarò di renunziare alla quota ereditaria che potrebbe spettargli sull'asse paterno relitta dal precitato suo genitore fu Giovanni Montauti mancato ai vivi in S. Piero in Campo il due aprile 1868, e ciò per ogni effetto di legge.

Dalla cancelleria del mandamento di Marciana.

Li 12 giugno 1868.

2044 Il cancelliere
Avv. Roberto Lazzarini.

Cassa di risparmi di Livorno.

Seconda denunzia di un libretto smarrito segnato di N. 22,627 sotto nome di Serafini Assunta.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sul libretto suddetto sarà dalla cassa succitata riconosciuta per legittima creditrice la denunziante.

Addì 4 giugno 1868. 2043

2049 **Avviso.**

Si previene chiunque possa avervi interesse, come con deliberazione del consiglio di famiglia della pupilla Fulvia Carchidio, omologata dal tribunale civile di Grosseto con decreto del 6 luglio 1867, fu autorizzata la vendita di parte di una casa al primo piano, spettante alla ridetta pupilla, posta in Porto S. Stefano in via Napoleone, composta di n. 4 stanze, tre delle quali in via Napoleone, e l'altra dalla parte del mare con la scala a comune con gli altri quartieri; perciò detta vendita avrà luogo nel dì 30 giugno 1868, presso il sottoscritto notaro residente in Orbetello in via Gioberti al n. 9 comunale.

L'incanto sarà aperto al prezzo di stima di Ln. 2050.

L'offerente dovrà depositare, prima dell'incanto, nell'uffizio del sottoscritto notaro Ln. 300, importare approssimativo delle spese, più il decimo del prezzo d'incanto.

L'importare dello stabile dovrà dall'acquirente pagarsi, secondochè gli verrà indicato dal rappresentante la minore.

Le spese tutte a carico del compratore.

In ogni rimanente si avrà rapporto alla legge.

Luca Comandi
notaro residente in Orbetello.

Un Supplemento a questo numero contiene avvisi d'asta per vendita di beni ecclesiastici.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA